



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 17 LUGLIO 2025

Spett.

CLIENTELA

OGGETTO: RIMBORSI SPESE AL DIPENDENTE ALL'ESTERO-TASSAZIONE VEICOLI AZIENDALI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI- IL DATORE DI LAVORO PUO' CONTRIBUIRE A COPRIRE "i BUCHI PENSIONISTICI" CON IL WELFARE

Rimborsi spese al dipendente: se all'estero non sono imponibili a prescindere dalla tracciabilità

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una significativa modifica all'art. 51, comma 5 del TUIR stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (come definiti dalla legge n. 21/1992) per trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente a condizione che i pagamenti vengano effettuati con sistemi tracciabili. Rispondendo ad un interpello l'Agenzia ha però chiarito che, come previsto dall'art.1 comma 1, lettera b), del D.l. n. 84/2025, emanato lo scorso 17 giugno, il comma 5 è stato ulteriormente modificato limitando tale requisito ai rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato. **Pertanto, in seguito a questa ulteriore modifica, affinché i rimborsi spese non siano considerati reddito, i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili per missioni e trasferte svolte in Italia, ma per quelle fuori Italia non è più richiesta tale condizione. Fonte: Risposta Ag. Entrate, 10 luglio 2025, n.188.**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

Novità fiscali sui veicoli aziendali: cosa cambia dal 2025? 🚗💡

L'**Agenzia delle Entrate** ha fatto chiarezza 🧐 con la circolare n. 10/E sulle modifiche introdotte dalla Legge di **Bilancio2025** relative alla tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

La novità principale riguarda un **criterio forfettario per la determinazione della base imponibile**, superando in molti casi il "valore normale". In particolare:

- ✓ **Veicoli di nuova immatricolazione** (contratti dal 1° gennaio 2025): la base imponibile è il 50% del valore corrispondente a 15.000 km.
- ✓ **Veicoli green**: percentuali ancora più vantaggiose! Si scende al 10% per gli elettrici puri e al 20% per gli ibridi plug-in.
- ✓ Per gli **altri veicoli**, il calcolo resta basato sul valore normale, ma solo per la parte riferibile all'uso privato.

Cosa succede in caso di proroga o riassegnazione? ➡ L'AdE ha precisato che per le proroghe di contratti esistenti, si applica la disciplina fiscale del contratto originario. Invece, in caso di riassegnazione a un nuovo dipendente, si applicano le regole in vigore al momento della riassegnazione.

Queste novità sono importanti per aziende e dipendenti. È fondamentale essere aggiornati per gestire al meglio la tassazione dei **fringe benefit** legati ai veicoli aziendali!

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

La legge di bilancio 2024 ha introdotto una misura che consente ai lavoratori di riscattare, ai fini pensionistici, periodi non coperti da contributi previdenziali, c.d. “buchi contributivi”. Questa facoltà, si rivolge a specifiche categorie di lavoratori e offre la possibilità di colmare i periodi contributivi mancanti, con oneri che possono essere sostenuti anche dal datore di lavoro.

La disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

È l'articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 21) che disciplina **il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, facoltà che può essere esercitata tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.**

L'anzianità contributiva acquisita dal lavoratore attraverso il riscatto vale ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

Destinatari

Per poter essere destinatari di questa misura, i lavoratori devono: essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei **lavoratori dipendenti** e alle forme sostitutive oppure alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (**artigiani, commercianti, imprenditori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali**) o alla **Gestione separata**; **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non essere già titolari di pensione.**

Periodo riscattabile

Il riscatto può coprire fino a un massimo di cinque anni anche non continuativi per periodi compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024. Inoltre, tali periodi da riscattare devono collocarsi **tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato** (obbligatorio, figurativo, da riscatto) a una delle gestioni sopra menzionate (con esclusione, pertanto, delle Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell'Unione europea; v. circolare INPS n. 69 del 29 maggio 2024). Poiché il riferimento temporale è «l'anno» del primo e ultimo contributo, di conseguenza **il periodo da riscattare può precedere la data del primo contributo e seguire quella dell'ultimo, a condizione comunque che sia riferito allo stesso anno**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

del contributo iniziale o finale e che rientri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023 (v. circolare INPS n. 69 del 29 maggio 2024).

Si precisa, inoltre, che i **periodi riscattabili sono soltanto quelli non soggetti a obbligo contributivo**. Pertanto, non possono essere riscattati periodi nei quali è stata svolta attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo, ma non siano stati versati i contributi. In questo caso, occorre fare riferimento alle procedure di regolarizzazione contributiva.

Il calcolo del costo del riscatto contributivo

L'onere per il riscatto viene calcolato con il metodo contributivo, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data della domanda nella gestione pensionistica nella quale opera il riscatto sulla base di calcolo, costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti o più prossimi alla data della domanda.

Il riscatto dei periodi contributivi come misura di welfare aziendale

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione può essere considerata una misura di welfare nella misura in cui nel settore privato i premi di produzione spettanti al lavoratore possono essere utilizzati per la copertura del costo del riscatto (art. 1, comma 129, legge n. 213/2023; v. Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024) e, quindi, "trasformati" in versamenti contributivi a fini pensionistici.

In questa ipotesi, la domanda di riscatto è presentata dal datore di lavoro tramite l'apposito modulo AP135 disponibile sul sito dell'[INPS](https://www.inps.it). L'importo da versare per la copertura dell'onere del riscatto può essere corrisposto in un'unica soluzione o rateizzato fino a un massimo di 120 rate mensili, senza interessi (v. circolare INPS n. 69 del 29 maggio 2024).

Vantaggi fiscali per il datore di lavoro e il lavoratore

Se il riscatto è effettuato dal datore di lavoro versando il premio di produzione del lavoratore, si determinano specifici vantaggi fiscali. **I contributi versati per il riscatto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del lavoratore**, in quanto rientrano tra i contributi previdenziali non soggetti a tassazione, come previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR (v. circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024).

Poiché i **contributi versati** non costituiscono reddito, **non sono soggetti a contribuzione** non solo del lavoratore, ma anche **del datore di lavoro** (che invece

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

pagherebbe i contributi sociali se erogasse il premio di produzione in denaro), inoltre **l'importo versato dal datore per il riscatto contributivo è deducibile dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo del datore**, ai sensi dell'art. 95 del TUIR (art. 1, comma 129, legge n. 213/2023; v. circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024).

Questa misura rappresenta un'opportunità significativa per i lavoratori di colmare i periodi contributivi scoperti, migliorando così la loro posizione pensionistica, eventualmente anche con il sostegno economico del datore di lavoro.

È importante sottolineare che la legge non fornisce la definizione di “premi di produzione spettanti al lavoratore” utilizzabili per sostenere l'onere del riscatto. In particolare, non sono richiamate le disposizioni che regolano la conversione del premio di risultato detassabile in strumenti di welfare aziendale. **Non è neppure previsto che siano premi rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti, né che derivino da contratti collettivi di secondo livello. Pertanto, salvo eventuali futuri interventi legislativi o interpretazioni restrittive dell'Agenzia delle Entrate, i premi di produzione spettanti al dipendente e la loro conversione in oneri per il riscatto possono essere erogati su base individuale, senza compromettere le agevolazioni fiscali.** In sostanza, il datore di lavoro può decidere di premiare anche un singolo lavoratore o alcuni lavoratori, convertendo la premialità nel versamento per il riscatto dei periodi contributivi non coperti.

Questa maggiore flessibilità e “libertà di manovra” facilita l'adozione di questa misura come strumento di welfare aziendale. Inoltre, anche i lavoratori destinatari di un premio di produzione possono proattivamente richiedere al datore di lavoro di poter utilizzare tale premio per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Si tratta di una soluzione economicamente vantaggiosa per entrambe le parti: il lavoratore ha la possibilità di riscattare i contributi, incrementando il proprio montante previdenziale, e beneficiare della deduzione fiscale prevista. Allo stesso modo, il datore di lavoro può dedurre integralmente il costo del riscatto dal reddito d'impresa e ridurre i costi

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

indiretti del lavoro, poiché non dovrà versare i contributi sull'importo del premio di produzione, contributi che sarebbero invece dovuti se il premio fosse erogato in denaro. Si ricorda e si precisa però che: La legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio, ha reintrodotto per il biennio 2024-2025 l'istituto della **pace contributiva**, recepito dall'INPS con la [circolare INPS 29 maggio 2024, n. 69](#), rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori **la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Pertanto, quanto scritto, si applica solo ai “contributivi puri”, vale a dire a coloro che hanno versato i primi contributi pensionistici a partire dal 1 gennaio 1996.**

Dal momento che, in questo specifico periodo, abbiamo occasione di parlare con diversi lavoratori che hanno voglia di andare in pensione in fretta, e datori di lavoro che sono propensi a venire incontro alle richieste del dipendente, sottolineiamo questa possibilità che può aiutare in tanti casi. Rimango a disposizione per chiarimenti e porgo cordiali saluti.

CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

